

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Circolare n. 12/2004

Roma, 3 dicembre 2004

Oggetto: L'illegittimità degli interessi anatocistici nei contratti bancari

SOMMARIO: 1. - IL QUADRO GENERALE 2. - L'ILLEGITTIMITÀ DEGLI USI CONTRARI
NELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 4 NOVEMBRE 2004, N. 21095

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Con la presente Circolare desideriamo informarVi delle novità in tema di illegittimità di interessi anatocistici nei contratti bancari alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni unite civili - 4 novembre 2004, n. 21095.

Il presente lavoro ha carattere meramente informativo e non costituisce un parere.

1. - IL QUADRO GENERALE

L'anatocismo è la capitalizzazione degli interessi su un capitale per renderli a loro volta produttivi di altri interessi, o più semplicemente è il calcolo degli interessi sugli interessi.

Pertanto, in un'obbligazione pecuniaria l'applicabilità dell'anatocismo implicherebbe che il debitore è tenuto al pagamento non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti.

L'art. 1283, c.c., dispone l'applicabilità degli interessi anatocistici solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dalla norma e cioè la richiesta mediante domanda giudiziale, ovvero l'esistenza di una successiva convenzione tra le parti, a meno che non vi siano usi contrari.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto in passato la validità degli usi contrari nei contratti bancari e, segnatamente, nel contratto di conto corrente. Per tali ragioni, quindi, risultava legittima l'applicazione degli interessi anatocistici.

In particolare, nei contratti di conto corrente veniva riconosciuta la validità della clausola con la quale si disponeva a favore della banca la capitalizzazione degli interessi ogni tre mesi, mentre gli interessi a favore della controparte venivano capitalizzati su base annua.

2. - L'ILLEGITTIMITÀ DEGLI USI CONTRARI NELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 4 NOVEMBRE 2004 N. 21095

Con la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, n. 21095 del 4 novembre 2004 è stata sancita definitivamente l'illegittimità degli usi contrari nei contratti bancari, conseguentemente, è stata dichiarata l'illegittimità dell'applicazione degli interessi anatocistici.

In sostanza, quindi, la Suprema Corte ha dichiarato l'invalidità delle clausole bancarie con le quali veniva disposta la capitalizzazione degli interessi passivi a favore della banca ogni tre mesi.

Inoltre, per mezzo della sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale l'illegittimità delle clausole anatocistiche nei contratti bancari ha effetti retroattivi.

Pertanto, alla luce dei principi suesposti, risulterebbe opportuno valutare la possibilità di inoltrare richieste di rimborso alle banche da parte dei debitori che hanno corrisposto in anni

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

passati somme a titolo di interessi anatocistici.

Per tale scopo si allega alla presente circolare una bozza di istanza di rimborso che potrebbe essere utilizzata per la richiesta degli interessi alle banche.

§§§

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Studio Tributario Celli

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Spettabile Banca.....
Via.....
Cap Città

A mezzo raccomandata

Oggetto: Richiesta di rimborso delle somme indebitamente percepite attraverso la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico dei correntisti.

Il sottoscrittonato a
.....il.....
residente in titolare del conto corrente
bancario Nr. in essere presso l'Agenzia Nr.
..... dell'Istituto di Credito

alla luce del D. Lgs. 4/8/99 Nr. 342, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale Nr. 425/2000, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3, nonché della sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione Nr. 21095 del 4/11/2004 e delle analoghe sentenze precedenti (Cass. 2374/99; Cass. 3096/99; Cass. 12507/99) che hanno sancito la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la diversa capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico della clientela;

chiede

il rimborso delle somme indebitamente percepite da codesta banca nel corso del rapporto, relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Distinti saluti.

Data/...../.....

Firma

.....